



Ordinanza sulle epizootie (OFE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizootie è modificata come segue:

Art. 2 lett. b, c e q–s

Sono considerate epizootie altamente contagiose le seguenti malattie:

- b. la pleuropolmonite contagiosa dei caprini;
- c. la morva (infezione da *Burkholderia mallei*);
- q. la necrosi ematopoietica epizootica;
- r. l'infezione da virus della sindrome di Taura;
- s. l'infezione da virus della malattia della testa gialla.

Art. 3 lett. n

Sono considerate epizootie da eradicare le seguenti malattie:

- n. le epizootie degli equini: il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva;

Art. 4 lett. h^{bis} e q

Sono considerate epizootie da combattere le seguenti malattie:

- h^{bis}. l'encefalomielite equina venezuelana;
- q. l'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi;

Art. 5 lett. a, a^{bis}, f–g^{bis}, m, o–q, w ed y

Sono considerate epizootie da sorvegliare le seguenti malattie:

¹ RS 916.401

- a. le micoplasmosi dei polli e dei tacchini (*Mycoplasma gallisepticum*, *M. meleagridis*);
- a^{bis}. le infezioni da *Salmonella Pullorum*, *S. Gallinarum* o *S. arizonae* del pollame;
- f. l'infezione da virus Ebola delle scimmie;
- g. la tubercolosi dei mammiferi, ad eccezione di animali della specie bovina, bufali e bisonti;
- g^{bis}. l'infezione da *Batrachochytrium salamandrivorans* degli urodeli;
- m. l'encefalomielite equina orientale e occidentale nonché l'encefalite giapponese;
- o. la surra (*Trypanosoma evansi*) degli equidi e degli artiodattili;
- p. la febbre del Nilo occidentale;
- q. la brucellosi dei perissodattili, dei predatori e dei leporidi;
- w. l'infezione da herpesvirus della carpa koi;
- y. *abrogata*

Art. 6 lett. r–t, v^{bis} e v^{ter}

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

- r. *animale sospetto*: animale i cui segni clinici, le lesioni riscontrate post mortem, i risultati dell'analisi istologica o della messa in evidenza indiretta indicano la presenza di un'epizootia;
- s. *animale infetto*: animale in cui senza correlazione con una vaccinazione:
 - 1. è stato messo in evidenza l'agente patogeno, un antigene o un acido nucleico specifico dell'agente patogeno, o
 - 2. sono presenti segni clinici, un risultato positivo di una messa in evidenza indiretta e un nesso epidemiologico con un animale infetto.
- t. *animali a unghia fessa*: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina; bufali e bisonti, camelidi del vecchio mondo (dromedario, cammello) e camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;
- v^{bis}. api: animali della specie *Apis mellifera*;
- v^{ter}. bombi: animali della specie *Bombus*;

Art. 10, rubrica e cpv. 2

Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa:
disposizioni generali

² *Abrogato*

Art. 11 Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa:
disposizioni speciali

¹ L'identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente il riconoscimento dell'azienda detentrica di animali in cui è nato l'animale.

² I camelidi del vecchio e del nuovo mondo devono essere contrassegnati con un microchip. L'identificazione può essere effettuata da veterinari e persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L'identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Il microchip deve essere impiantato sulla parte sinistra nella zona del girocollo, all'incirca un palmo dalla scapola, ed infine deve essere verificata la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.

³ Il microchip di cui al capoverso 2 deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010² e 11785:1996/Cor 1:2008³ e contenere il codice del Paese Svizzera e il nome del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁴ sugli impianti di telecomunicazione (OIT) concernenti la messa a disposizione di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).

⁴ Può essere fornito e trasmesso solo alle persone di cui al capoverso 2.

Art. 11a Rilascio del certificato d'accompagnamento

¹ Se un animale a unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrica di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Il certificato deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 12 e può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.

² Se il certificato d'accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l'animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.

³ In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

- a. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e
- b. i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.

Art. 12 Contenuto del certificato d'accompagnamento

² I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

³ I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

⁴ RS 784.101.2

¹ Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest'ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁵);
- b. la specie animale;
- c. per gli animali della specie bovina: il numero di identificazione, l'età e il sesso;
- d. per i camelidi del vecchio e nuovo mondo e gli per animali delle specie ovina e caprina: il numero di identificazione;
- e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrica di animali;
- f. la data in cui l'animale è portato via dall'azienda detentrica di animali;
- g. l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali nella quale l'animale è trasferito;
- h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrica di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

² Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo della polizia epizootica.

Art. 21 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 4

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:

- d. le specie animali tenute nell'azienda e la capacità massima della loro detenzione;
- e. una descrizione dell'impianto per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue dell'azienda.

⁴ Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali è tenuto a notificare al servizio cantonale competente una nuova azienda soggetta a registrazione, il cambio di detentore di animali, le modifiche di cui al capoverso 1 nonché la chiusura dell'azienda.

Art. 22 cpv. 1 e 2

¹ Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

- a. la specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda;
- b. il numero o il peso totale degli animali acquatici;

⁵ RS 916.404.1

- c. nel caso di entrate e uscite di animali acquatici o dei loro prodotti: il luogo di provenienza o di destinazione, la specie, il numero o il peso totale nonché l'età e la data dell'entrata e dell'uscita;
- d. la mortalità in ogni unità epidemiologica.

² La documentazione relativa al controllo degli effettivi nonché ai risultati dei test diagnostici e ai trattamenti dell'effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria.

Art. 23 cpv. 2 lett. c

² Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

- c. le misure profilattiche eseguite dall'ultimo controllo e le relative indicazioni;

Art. 49 cpv. 1

¹ Attività che richiedono l'impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente nel laboratorio di riferimento competente.

Titolo prima dell'art. 50

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di ovuli ed embrioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 51 cpv. 3

³ Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme nonché per le stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;
- b. per ogni centro di magazzinaggio del seme, laboratorio di separazione e altro impianto di trasformazione del seme nonché per ogni stazione di inseminazione che pratica scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 53 Esecuzione dell'inseminazione artificiale

¹ Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 51a capoverso 1.

Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme

¹ Le stazioni di inseminazione, i centri di magazzinaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all'interno delle aziende né, mediante l'utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

² Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di magazzinaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

- a. edifica il centro di magazzinaggio del seme, la stazione di inseminazione, il laboratorio di separazione o altri impianti di trasformazione del seme e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;
- b. avvalendosi di strutture edilizie appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, la trasformazione del seme, il magazzinaggio del seme e la detenzione degli animali;
- c. adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;
- d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio del seme autorizzati ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;
- e. dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;
- f. dispone l'esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione e l'esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

Art. 55 cpv. 1 e 1^{bis} lett. b

¹ Chiunque raccoglie, trasforma, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

^{1bis} Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d'inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest'obbligo:

- b. i detentori di animali in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51a capoverso 1;

Art. 55a cpv. 1

¹ La gestione di una stazione di inseminazione, di un centro di magazzinaggio del seme, di un laboratorio di separazione o di un altro impianto di trasformazione del

seme che pratica scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 54.

Titolo prima dell'art. 56

Sezione 3: Trasferimento di ovuli ed embrioni

Art. 56 Competenze

¹ L'USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

- a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di ovuli ed embrioni;
- b. gli animali donatori e quelli riceventi;
- c. il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli ed embrioni.

² Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli e embrioni;
- b. designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria degli scambi transfrontalieri di cui alla lettera a.

³ Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.

Art. 58a Obbligo di autorizzazione e requisiti

¹ Le unità di raccolta di embrioni, le unità di produzione di embrioni nonché gli stabilimenti che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni sono soggetti ad autorizzazione se praticano scambi transfrontalieri.

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

Art. 66 cpv. 3

³ In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 71 cpv. 4 lett. a

⁴ Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

- a. le derrate alimentari di origine animale, il mangime, come pure gli oggetti e altri prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono es-

sere allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 76a, rubrica

Oggetto

Art. 76b Indennità

¹ L'indennità versata dai singoli Cantoni per il programma nazionale di sorveglianza di cui all'articolo 57a LFE si basa sulle dimensioni dell'effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza.

² L'USAV trasmette l'indennità all'Ufficio di gestione dei veterinari della Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri. Quest'ultimo la utilizza per pagare le fatture per il prelievo e l'analisi dei campioni prelevati dagli effettivi di diversi Cantoni in un luogo centralizzato. Eventuali importi in sospeso sono richiesti dai singoli Cantoni secondo i criteri di cui al capoverso 1.

³ L'USAV esamina regolarmente l'attività dell'Ufficio di gestione dei veterinari.

Art. 80 Diagnostica

¹ Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose, ad eccezione delle epizoozie degli animali acquatici, sono competenti in qualità di laboratori nazionali di riferimento e di analisi:

- a. l'IVI per le epizoozie di origine virale;
- b. il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) per le epizoozie di origine batterica.

² Essi sono autorizzati a fare eseguire analisi in altri laboratori.

Art. 84 cpv. 2 lett. a e c

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro rinforzato dell'effettivo;
- c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d'intesa con il laboratorio nazionale di riferimento.

Art. 85 cpv. 1, 2^{bis} e 2^{ter}

¹ In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto.

^{2^{bis}} Nel caso degli animali acquatici, può, in deroga al capoverso 2 lettera b, autorizzare la macellazione ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

^{2ter} In deroga al capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può, d'intesa con l'USAV, rinunciare a uccidere gli animali seguenti, a condizione che i provvedimenti adottati evitino qualsiasi rischio di diffusione ad altri animali:

- a. animali di specie rare o protette;
- b. animali tenuti per scopi scientifici;
- c. animali che hanno un valore genetico, culturale o educativo particolare.

Art. 86 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Dopo cinque giorni il sequestro rinforzato di cui all'articolo 84 capoverso 2 lettera a e all'articolo 85 capoverso 1 può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.

Art. 88a Zone cuscinetto

¹ Il veterinario cantonale può ordinare una o diverse zone cuscinetto intorno o nelle vicinanze della zona di sorveglianza se ciò è necessario per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

² L'USAV stabilisce le zone cuscinetto previa consultazione del veterinario cantonale. Si basa sul rischio di diffusione dell'epizoozia tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.

³ Nelle zone cuscinetto si applicano i provvedimenti ordinati nella zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 90a Movimento di merci nella zona di protezione

Le derrate alimentari di origine animale, gli oggetti e altri prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 92 cpv. 2 lett. a

² Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:

- a. il trasporto di animali morti o uccisi al laboratorio nazionale di riferimento competente a scopo d'analisi o per l'eliminazione.

Art. 93 cpv. 2

² Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale e, simultaneamente, i necessari provvedimenti di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all'esito negativo delle analisi.

Art. 94 cpv. 5

⁵ I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone cuscinetto possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.

Art. 94a Reintroduzione di animali

Dopo la reintroduzione di animali, l'azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale per 30 giorni. Dopo questo periodo, vengono effettuati un'analisi clinica e un prelievo di campioni rappresentativo degli animali secondo le istruzioni del laboratorio nazionale di riferimento competente.

Art. 99 cpv. 1

¹ Sono considerati ricettivi all'afta epizootica tutti gli artiodattili e i proboscidiati.

Art. 100

Abrogato

Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:

*Titolo prima dell'art. 104***Sezione 3: Pleuropolmonite contagiosa dei caprini***Art. 104*

¹ Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei caprini gli ovini, i caprini e le gazzelle.

² Il periodo d'incubazione è di 45 giorni.

³ La zona di protezione comprende, in deroga all'articolo 88 capoverso 2, solo l'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto.

*Titolo prima dell'art. 105***Sezione 3: Morva***Art. 105* Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la morva in cavalli, asini e zebre e loro incroci.

² L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza della morva. Tiene conto al riguardo dei metodi di analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.

³ Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

Art. 105a Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 105b Caso di sospetto e di epizoozia

¹ In caso di sospetto di morva, il veterinario cantonale ordina, in deroga all'articolo 84, il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contagio fino all'invalidazione del sospetto.

² In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'accertamento epidemiologico;
- c. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- d. l'analisi degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro;
- e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

³ La zona di protezione e di sorveglianza comprendono, in deroga all'articolo 88 capoverso 2, solo l'effettivo infetto.

⁴ Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizoozia.

Art. 106 cpv. 1 e 2

¹ Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.

² Il periodo d'incubazione è di 45 giorni.

Art. 107 Zona di sorveglianza

Viene istituita una zona di sorveglianza nel raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto.

Art. 111a cpv. 1

¹ Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.

Art. 111 e cpv. 1^{bis}

^{1bis} La zona di protezione comprende, in deroga all'articolo 88 capoverso 2, un territorio del raggio di 20 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.

Art. 112 cpv. 3

³ Il periodo d'incubazione è di 14 giorni.

Art. 112d cpv. 1 e 2

¹ La zona di protezione comprende, in deroga all'articolo 88 capoverso 2, un territorio del raggio di 100 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 150 km.

² L'USAV revoca la zona di protezione e di sorveglianza, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.

Art. 116 cpv. 1

¹ Sono considerati ricettivi alla peste suina i seguenti animali:

- a. peste suina africana: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali;
- b. peste suina classica: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali e i taiassuidi.

Art. 121 cpv. 2 lett. a, c e d nonché cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

² In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

- a. previa consultazione dei veterinari cantonali, l'USAV stabilisce zone di controllo e osservazione e ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;
- c. il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;
- d. *abrogata*

^{2bis} Nelle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale può, previa consultazione delle rimanenti autorità cantonali competenti, temporaneamente:

- a. limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie;
- b. designare determinate zone boschive o altri spazi vitali di cinghiali, in particolare zone rivierasche con canneti:
 1. a cui non si può accedere,
 2. in cui è obbligatorio rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio.

^{2ter} A condizione che sia garantita la biosicurezza, possono essere autorizzati lavori forestali indispensabili nelle zone di cui al capoverso 2^{bis} lettera b.

Art. 122 cpv. 2 lett. b e 3

² È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

b. virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenoso superiore a 1,2.

³ È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A che non sono altamente patogeni.

Art. 122a

Abrogato

Art. 123 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} La malattia di Newcastle è diagnosticata se è causata da:

a. un ortoavulavirus aviario di tipo 1:

1. con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli al C-terminale della proteina F2 e fenilalanina al residuo 117, 1^N-terminale della proteina F1, o
2. con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,7.

b. anticorpi dell'ortoavulavirus aviario di tipo 1.

^{1ter} In deroga al capoverso 1^{bis} lettera b, la malattia di Newcastle non è diagnosticata se nei piccioni sono stati messi in evidenza anticorpi.

Art. 126 Peste bovina

¹ Sono considerati ricettivi alla peste bovina tutti gli artiodattili.

² Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 126a Peste dei piccoli ruminanti

¹ Sono considerati ricettivi alla peste dei piccoli ruminanti gli ovini, i caprini, i camelidi e i cervidi.

² Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 126b Febbre della Valle del Rift

¹ Sono considerati ricettivi alla febbre della Valle del Rift gli artiodattili, ad eccezione di suini, perissodattili e proboscidiati.

² Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

³ La zona di protezione comprende, in deroga all'articolo 88 capoverso 2, un territorio del raggio di 20 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.

Art. 126c Vaiolo ovino e caprino

¹ Sono considerati ricettivi al vaiolo ovino e caprino gli ovini e i caprini.

² Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 129 cpv. 3

³ L'analisi comprende:

- a. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: diarrea virale bovina; *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, *Coxiella burnetii* e rinotracheite infettiva dei bovini e vulvovaginite pustolosa infettiva;
- b. per gli ovini e i caprini: *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*; *Coxiella burnetii* e *Chlamydia*;
- c. per i suini: *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*; sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.

Art. 136 Periodo d'incubazione

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 145 lett. a

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

- a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 120 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;

Art. 150 cpv. 1

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei bovini negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti a seguito di infezioni da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*.

Art. 151 Periodo d'incubazione

Il periodo di incubazione è di 180 giorni.

Art. 152 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all'effettivo interessato il riconoscimento ufficiale viene sospeso fino alla revoca del sequestro o viene annullato.

Art. 153 cpv. 1

Abrogato

Art. 155 cpv. 3

³ La prima analisi sierologica del sangue e del latte di cui al capoverso 2 lettera b può essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l'abbattimento dell'ultimo animale sospetto o infetto.

Art. 158 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito di infezioni da *Mycobacterium bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*.

² Se è diagnosticata l'epizoozia in altri artiodattili, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell'epizoozia.

Art. 159 Periodo d'incubazione

Il periodo di incubazione è di 180 giorni.

Art. 160 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

Art. 162 cpv. 2

² Il sospetto risulta invalidato quando:

- a. l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi; oppure
- b. la duplice prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà risultati negativi. La seconda analisi dev'essere effettuata al più presto 42 giorni dopo la prima.

Art. 163 cpv. 2

² Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 180 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda analisi, invece, al più presto 180 giorni dopo la prima.

Art. 165

Abrogato

Art. 166 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Sono considerati ricettivi alla LEB tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.

² Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.

Art. 167 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

Art. 168 cpv. 1, 3 lett. c e 5

¹ Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina, un bufalo o bisonte è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica, o qualora ciò non sia possibile, un'analisi istologica.

³ Il sospetto è invalidato quando:

- c. malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti gli animali dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

⁵ L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni, risultano negative.

Art. 169 cpv. 2 lett. b e 3

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- b. due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni su tutti gli altri animali, risultano negative.

³ Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 120 giorni dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dall'effettivo.

Art. 170 Campo d'applicazione e periodo d'incubazione

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito delle infezioni da herpesvirus bovino di tipo I.

² Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

Art. 171 cpv. 1

¹ Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 173 cpv. 3

³ Se è diagnosticata l'epizoozia nei camelidi o nei cervidi, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell'epizoozia.

Art. 174a cpv. 1

¹ Le disposizioni della presente sezione disciplinano la lotta contro il virus BVD negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.

Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato viene tolto il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di animali. Esso può inoltre prescrivere l'esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi.

Art. 174c cpv. 2 e 4

² In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BVD e per i quali non si può escludere una gravidanza.

⁴ Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'azienda detentrica di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174d cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva e 3

¹ Vi è sospetto di BVD se:

- b. l'esito dell'esame sierologico di un gruppo di animali di un effettivo nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è positivo.

² In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali in questione il veterinario cantonale ordina:

³ Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all'azienda detentrica di animali interessata.

Art. 174e cpv. 1, frase introduttiva e lett. d e 3

¹ In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali infetta. Ordina inoltre:

- d. l'identificazione degli animali entrati in contatto con l'animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;

³ Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174f Mercati e fiere di bestiame

Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la successiva cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti al macello.

Art. 182 Periodo d'incubazione

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Titolo prima dell'art. 186

Sezione 10: Infezioni veneree da *Campylobacter fetus* e *Trichomonas foetus*

Art. 186 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni veneree causate da *Campylobacter fetus* ssp. *veneralis* e *Trichomonas foetus* negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.

Art. 189 cpv. 1, frase introduttiva

¹ In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti gli animali in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto:

Art. 189a, rubrica e cpv. 2

Campo d'applicazione

2 *Abrogato*

Art. 190 Campo d'applicazione e periodo d'incubazione

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina a seguito di infezioni da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*.

² Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

Art. 194 cpv. 2 lett. b

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 180 giorni dopo la prima analisi.

Art. 196, rubrica e cpv. 2

Campo d'applicazione

² *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 204

Sezione 14: Epizootie equine: morbo coitale maligno e anemia infettiva

Art. 204 cpv. 1

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva in cavalli, asini, zebre e loro incroci.

Art. 205

Abrogato

Art. 206 cpv. 3

Abrogato

Art. 207 Campo d'applicazione e periodo d'incubazione

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini a seguito di infezioni da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*.

² Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

Art. 212

Il presente capitolo contempla le epizootie da combattere ad eccezione della peste dei gamberi e dell'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi.

Art. 219 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ Il sospetto di contagio è considerato confutato se:

Art. 234 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I becchi tenuti insieme agli arieti devono essere esaminati in caso di risultato sierologico o batteriologico positivo in un ariete.

Art. 236a Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la paratuberculosis degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, dei bisonti, dei bufali ed camelidi nonché dei ruminanti selvatici tenuti in parchi.

Art. 238 cpv. 3 lett. b

³ In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

- b. i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di sospetto vengano sottoposti a divieto di trasferimento;

Art. 238a cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ In qualsiasi caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

- b. i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di epizoozia vengano isolati e macellati al più tardi entro l'età di 12 mesi;

Art. 239a cpv. 1 e 2

¹ Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e alla malattia emorragica epizootica (EHD) tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.

² La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della febbre catarrale ovina (sierotipi 1–24).

*Titolo prima dell'art. 244a***Sezione 9a: Encefalomielite equina venezuelana***Art. 244a* Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'encefalomielite equina venezuelana di cavalli, asini, zebre e loro incroci.

² È diagnosticata l'encefalomielite equina venezuelana quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno.

³ L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell'encefalomielite equina venezuelana. Tiene conto dei metodi di analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.

⁴ L'USAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta all'encefalomielite equina venezuelana ed estenderle ad altre specie animali.

Art. 244b Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina venezuelana al medico cantonale.

Art. 244c cpv. 1, frase introduttiva

¹ Vi è sospetto di encefalomielite equina venezuelana quando:

Art. 244d cpv. 1, 2 lett. a^{bis} e 3

¹ In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a^{bis}. l'eliminazione degli animali infetti;

³ *Abrogato*

Art. 253 cpv. 1 lett. c

¹ In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

c. l'uccisione degli uccelli visibilmente malati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 255 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da *Salmonella* spp., ad eccezione delle infezioni causate dai sierotipi di cui all'articolo 5 lettere a e a^{bis} nel pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche:

Art. 271 cpv. 2 lett. b

² Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api nella zona di sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 273 cpv. 3 lett. b

³ Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 274e cpv. 2

² Il veterinario cantonale può autorizzare il trasporto di api e di bombi all'interno della zona di protezione o all'interno della zona di sorveglianza e l'introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione o da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 274h Apinella

¹ L'USAV gestisce il sistema d'informazione Apinella per il riconoscimento precoce dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) di colonie di api. A tal fine può trattare i seguenti dati:

- a. degli apicoltori che utilizzano Apinella:
 1. il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail,
 2. i numeri di identificazione dei loro apiari, le loro coordinate e il numero di colonie di api ivi tenute;
- b. la data e il risultato dei controlli delle colonie di api per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

² L'utilizzo di Apinella è facoltativo. Gli apicoltori che decidono di utilizzare Apinella, tra maggio e ottobre devono controllare ogni due settimane le loro colonie di api per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare e registrare il risultato del controllo in Apinella.

³ L'USAV ha accesso ai dati cui al capoverso 1. Gli apicoltori hanno accesso ai propri dati.

⁴ L'USAV è responsabile del rispetto delle prescrizioni relative alla protezione dei dati, alla sicurezza dei dati e alla sicurezza informatica.

⁵ I dati devono essere conservati per almeno dieci anni e per un massimo di 30 anni. In seguito devono essere distrutti. Prima di essere distrutti, devono essere offerti all'Archivio federale. L'archiviazione è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 1998⁶ sull'archiviazione. I dati resi anonimi possono essere conservati oltre il termine di 30 anni.

Art. 277 Laboratorio di riferimento

Il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizootie degli animali acquatici è l'Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) annesso alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Berna.

*Titolo prima dell'art. 279a***Sezione 1a: Necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla****A. Necrosi ematopoietica epizootica***Art. 279a* In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla necrosi ematopoietica epizootica (NEE) le trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*) e i pesci persici (*Perca fluviatilis*).

² La NEE è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della NEE almeno in un animale.

⁶ RS 152.1

Art. 279b Reintroduzione di animali dopo un caso di epizoozia

Dopo la conclusione della disinfezione e della disinfestazione di un'azienda infetta, per otto settimane è vietata la reintroduzione di animali.

B. Infezioni da virus della sindrome di Taura e infezione da virus della malattia della testa gialla

Art. 279c Infezione da virus della sindrome di Taura

¹ Sono considerati ricettivi alle infezioni da virus della sindrome di Taura i gamberetti della specie *Penaeus* nonché della specie *Metapenaeus ensis*.

² Un'infezione da virus della sindrome di Taura è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della sindrome di Taura almeno in un animale.

Art. 279d Infezione da virus della malattia della testa gialla

¹ Sono considerati ricettivi all'infezione da virus della malattia della testa gialla i gamberetti della specie *Penaeus* nonché delle specie *Metapenaeus ensis* e *Palaemonetes pugio*.

² Un'infezione da virus della malattia della testa gialla è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della malattia della testa gialla almeno in un animale.

Art. 279e Reintroduzione di animali dopo un caso di epizoozia

Dopo la conclusione della disinfezione e della disinfestazione di un'azienda infetta, per sei settimane è vietata la reintroduzione di animali.

Titolo prima dell'art. 288

Sezione 4: Peste dei gamberi e infezione da virus della malattia dei puntini bianchi

Art. 288 Diagnosi

La peste dei gamberi o un'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi sono diagnosticate quando l'agente infettivo è stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.

Art. 289 cpv. 1

¹ In caso di diagnosi della peste dei gamberi o di un'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

Art. 290 Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi o da un'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi non sono indennizzate.

Art. 291a cpv. 1 lett. g e h

¹ Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici:

- g. la tubercolosi causata da *Mycobacterium bovis*, *M. caprae* o *M. tuberculosis*;
- h. *Escherichia coli* produttori della tossina Shiga.

Art. 301 cpv. 1 lett. i

¹ Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:

- i. autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di magazzinaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme, le unità di raccolta di embrioni e le unità di produzione di embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali. L'USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecniche.

II

L'ordinanza del 21 maggio 2008⁷ sulla geoinformazione è modificata come segue:

Allegato 1
Stralciare identificatore 155

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁷ RS 510.620